



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 63 del 19/12/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 NATALE 2025 - MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DEL C.R. BASILICATA EMILIO FITTIPALDI

*Care Società,
Care Dirigenti e Cari Dirigenti,
Atlete, Atleti, Tecnici, Arbitri, Volontari, Famiglie,*

la fine dell'anno non è soltanto una data sul calendario. È un momento che chiede di fermarsi, di guardare con onestà il lavoro svolto e di misurare il senso del cammino compiuto. È con questo spirito che desidero rivolgermi a tutta la comunità del calcio lucano, per condividere un augurio che nasce dalla consapevolezza di ciò che siamo riusciti a costruire insieme.

Il 2025 è stato un anno intenso, complesso, ricco di passaggi significativi. Un anno che ha confermato, ancora una volta, come il calcio dilettantistico in Basilicata non sia semplicemente un insieme di campionati e risultati, ma una rete viva di relazioni, responsabilità e presenze quotidiane nei territori. In una regione fatta di piccoli centri, distanze e fragilità sociali, ogni attività sportiva rappresenta un atto di fiducia nella comunità e nel futuro.

Come Comitato Regionale abbiamo lavorato con l'obiettivo di dare continuità e solidità al sistema, rafforzando l'organizzazione delle competizioni e, allo stesso tempo, ampliando lo sguardo sul ruolo che il calcio è chiamato a svolgere nella vita sociale della Basilicata. Abbiamo scelto di non separare mai la dimensione agonistica da quella educativa e comunitaria, perché solo tenendo insieme questi due piani il nostro movimento può avere senso e prospettiva.

Grande attenzione è stata dedicata al calcio giovanile, che rappresenta il cuore pulsante del nostro lavoro. Le attività delle Rappresentative regionali, il dialogo costante con il Settore Giovanile e Scolastico, i momenti di formazione e confronto hanno avuto un obiettivo chiaro: offrire ai ragazzi e alle ragazze lucane un percorso sportivo serio, equilibrato e rispettoso dei tempi di crescita. Non si tratta solo di formare atleti, ma di accompagnare persone, di trasmettere regole, valori e senso di appartenenza.

Accanto a questo percorso, è proseguito con convinzione l'impegno sul calcio femminile, realtà in costante crescita, capace di intercettare nuove energie e nuove sensibilità. Così come il lavoro sul futsal, che continua a rappresentare una straordinaria opportunità sportiva e sociale in molti contesti della nostra regione. Ambiti diversi, ma uniti dalla stessa visione: uno sport aperto, inclusivo, capace di parlare a tutti.

Nel corso dell'anno abbiamo promosso e sostenuto anche iniziative di carattere culturale e simbolico, momenti di incontro e di riconoscimento che hanno

rafforzato il senso di appartenenza al movimento calcistico lucano. Occasioni nelle quali non si è celebrato solo il risultato sportivo, ma il lavoro quotidiano, la passione, il valore umano di chi contribuisce, spesso in silenzio, alla vita del nostro calcio.

Tutto questo esiste e resiste grazie alle società. A loro va il mio ringraziamento più profondo. Le società lucane sono presidi sociali prima ancora che sportivi: tengono insieme generazioni, creano legami, offrono opportunità educative e di aggregazione. Accanto a loro, dirigenti, tecnici, ufficiali di gara, operatori dell'informazione e, soprattutto, i volontari rappresentano un patrimonio umano straordinario, fatto di competenza, dedizione e senso del dovere.

Il Comitato Regionale continuerà a essere un punto di riferimento per le Associate, con ascolto, dialogo e responsabilità. Le sfide che ci attendono non sono semplici: il ricambio generazionale, il rafforzamento della base, la crescita delle competenze, la capacità di parlare ai giovani in un tempo che cambia rapidamente. Sfide che non possono essere affrontate individualmente, ma solo attraverso una visione condivisa e un forte senso di comunità.

Le Festività ci offrono anche l'occasione di riscoprire il valore dei gesti semplici e dei legami autentici. In una fase storica attraversata da tensioni e incertezze, lo sport continua a rappresentare uno spazio di incontro, di rispetto e di dialogo. Un luogo in cui si può ancora imparare a stare insieme, a riconoscersi, a costruire relazioni fondate sulla lealtà e sulla pace.

A tutte e a tutti voi rivolgo l'augurio di trascorrere questi giorni con serenità, accanto alle persone care. Che il nuovo anno possa essere un tempo di equilibrio, di partecipazione e di rinnovata fiducia per il calcio lucano e per le comunità che esso rappresenta.

Con stima sincera,

Emilio Fittipaldi
Presidente Comitato Regionale Basilicata LND

3.2 CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE BASILICATA

Si informano le Società che gli Uffici del Comitato Regionale Basilicata resteranno **chiusi da mercoledì 24 dicembre 2025 a giovedì 1° gennaio 2026**.

3.3 COLLABORAZIONE CR BASILICATA - RAI TGR BASILICATA

A seguito del rapporto di collaborazione con la **RAI - TGR Basilicata**, si invitano le Società affiliate a voler segnalare, all'indirizzo mail di seguito riportato, storie, curiosità e iniziative riguardanti la propria attività e i propri tesserati al fine di dare massima visibilità alla vita associativa delle stesse veicolando valori legati alla lealtà sportiva, alla solidarietà e all'impegno sociale e sportivo.

Le segnalazioni pervenute saranno vagliate e valutate dall'Area Comunicazione del CRB e dalla Redazione della TGR Basilicata che successivamente provvederà a raccontarle attraverso servizi radiotelevisivi all'interno dei telegiornali e radiogiornali del TGR Basilicata.

Le segnalazioni andranno inviate all'indirizzo mail: d.sileo@figcbasilicata.it

3.4 SVINCOLO CALCIATORI (ART. 117 N.O.I.F.)

Esaminata la documentazione depositata ai sensi dell'art. 117 NOIF;
Si comunica lo svincolo del seguente calciatore:

2026665 MONACO Adam 11.02.2005 VIRIBUS POTENZA 1999

3.5 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, le calciatrici sottoelencate sono autorizzate all'attività agonistica:

GIACIOIA Marta	nata il 30.07.2011	A.S.D. ATLETICO MATERA
PICERNO Maddalena	nata il 14.06.2011	A.S.D. ATLETICO MATERA

3.6 PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2025/2026 - GRADUATORIE PROVVISORIE

Si riportano di seguito le graduatorie provvisorie relative all'impiego di giovani calciatori nei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione aggiornate alla 15^ giornata di andata, stilate in ossequio a quanto stabilito dal Regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 48 emesso dal Comitato Regionale Basilicata LND in data 06.11.2025.

ECCELLENZA

AGGIORNATA ALLA 15° ANDATA (eventuali penalità conteggiate alla data del presente C.U.)

	PUNTI + BONUS - PENALITA'	PUNTI	BONUS	PENALITA'
POLICORO CALCIO & ACADEMY	68,40	57,00	11,40	
PATERNICUM	52,00	52,00		
BRIENZA CALCIO	46,80	39,00	7,80	
LAGONEGRO 1929	46,00	51,00		-5,00*
SANTARCANGIOLESE	13,20	11,00	2,20	
A.S.D. LYKOS	10,80	9,00	1,80	
ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	9,00	9,00		
CIRCOLO SPORT VULTUR 1921	4,00	4,00		
TRICARICO POZZO DI SICAR	4,00	10,00		-6,00*
AVIGLIANO CALCIO PZ	0,00	0,00		
CALCIO SAN CATALDO	0,00	0,00		
ELETTRA MARCONIA	-3,00	3,00		-6,00*
ATLETICO MONTALBANO	-6,00	0,00		-6,00*
AS MELFI 1929**				
MONTESCAGLIOSO CALCIO**				
REAL CHIAROMONTE**				

* Penalità assegnate come da Regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 48 (paragrafo 4, punti 1 e 2) del 06.11.2025 emesso dal Comitato Regionale Basilicata LND.

** AS MELFI, MONTESCAGLIOSO CALCIO e REAL CHIAROMONTE escluse come da Regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 48 (paragrafo 4, punto a) del 06.11.2025 emesso dal Comitato Regionale Basilicata LND.

PROMOZIONE

AGGIORNATA ALLA 15° ANDATA (eventuali penalità conteggiate alla data del presente C.U.)

	PUNTI + BONUS - PENALITA'	PUNTI	BONUS	PENALITA'
MOLITERNO	184,00	184,00		
BALVANO	73,00	73,00		
COMPENSORIO BRADANICO	54,00	51,00	9,00	-6,00*
POLISPORTIVA TITO	26,40	22,00	4,40	
A.S.D. VIRTUS GENZANO	22,00	22,00		
MARMO PLATANO	21,60	18,00	3,60	
CORLETO PERTICARA	13,00	19,00		-6,00*
IDEALE MONTESCAGLIOSO	12,00	12,00		
MIGLIONICO CALCIO	6,00	12,00		-6,00*
VIGGIANO	6,00	6,00		
PIETRAGALLA	4,80	4,00	0,80	
LIBERTAS MONTESCAGLIOSO	3,60	3,00	0,60	
ACS 09	0,00	0,00		
SPORTING LAVELLO	0,00	0,00		
VIRIBUS POTENZA 1999	0,00	0,00		
INVICTA MATERA	-2,00	7,00		-5,00*

* Penalità assegnate come da Regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 48 (paragrafo 4, punti 1 e 2) del 06.11.2025 emesso dal Comitato Regionale Basilicata LND.

**** CALCIO A 11 ****

PROMOZIONE**3.7 VARIAZIONE GARA**

GARA SPORTING LAVELLO - POLISPORTIVA TITO del 21.12.2025

A seguito dell'indisponibilità del campo di gioco, la gara sopra indicata sarà disputata domenica 21.12.2025 alle ore 14.30 sul **campo Fasciano di Spinazzola (BT)**.

UNDER 19**3.8 VARIAZIONE GARA**

GARA FRANCO SELVAGGI - IDEALDE MONTESCAGLIOSO del 22.12.2025

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata sarà disputata **martedì 23.12.2025 alle ore 19.30 sul campo PAIP di Matera**.

3.9 PROGRAMMA GARE - GIRONE E

5^ giornata di ritorno del 22/12/2025

PIETRAGALLA	SPORTING LAVELLO	SAN LEONARDO	PIETRAGALLA	22/12/25 15:30	5R
-------------	------------------	--------------	-------------	----------------	----

** CALCIO A 5 **

UNDER 19

3.10 DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' ACERENZA

A seguito della variata disponibilità di campo, la Società ACERENZA disputerà le proprie gare interne il venerdì alle ore 19.00 presso il **Palasport di Banzi**.

3.11 VARIAZIONE GARA

GARA ACERENZA - AMA MATERA 2019 del 19.12.2025

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata sarà disputata venerdì 19.12.2025 alle **ore 18.00** presso il **Palasport di Banzi**.

4. RISULTATI

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: A

DATA	GIORNATA			
15/12/25	4/R	IDEALE MONTESCAGLIOSO	ELETTRA MARCONIA	1 - 10
		INVICTA MATERA	FRANCO SELVAGGI	1 - 2

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: B

DATA	GIORNATA			
15/12/25	4/R	BALVANO	POLISPORTIVA TITO	0 - 4
		BRIENZA CALCIO	MARMO PLATANO	1 - 3
		POLISPORTIVA BARAGIANO	VIRIBUS POTENZA 1999	4 - 2

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: C

DATA	GIORNATA				
15/12/25	4/R	POLICORO CALCIO & ACADEMY	ACS 09	1 - 5	<u>DELIBERA G.S.</u>
17/12/25	4/R	SANTARCANGIOLESE	ATLETICO MONTALBANO	8 - 3	

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: D

DATA	GIORNATA				
15/12/25	4/R	PATERNICUM	MOLITERNO	1 - 1	
		VIGGIANO	CORLETO PERTICARA	1 - 3	
16/12/25	4/R	LAGONEGRO 1929	MARSICOVETERE	2 - 7	<u>DELIBERA G.S.</u>

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: E

DATA	GIORNATA			
15/12/25	4/R	AVIGLIANO CALCIO PZ	PIETRAGALLA	2 - 1
		SPORTING LAVELLO	CALCIO SAN CATALDO	3 - 1

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: F

DATA	GIORNATA				
15/12/25	4/R	A.S.D. VIRTUS GENZANO	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	3 - 1	
16/12/25	4/R	COMPENSORIO BRADANICO	TRICARICO POZZO DI SICAR	0 - 3	<u>DELIBERA G.S.</u>
		MIGLIONICO CALCIO	A.S.D. LYKOS	0 - 3	<u>DELIBERA G.S.</u>

CAMPIONATO: UNDER 17 REGIONALE

DATA	GIORNATA			
17/12/25	15/A	PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA	SPORTING MARCONIA	2 - 3

CAMPIONATO: **UNDER 15 FEMMINILE**

DATA	GIORNATA			
13/12/25	3/A	HELLAS VULTURE	REAL METAPONTINO	3 - 6
28/12/25	3/A	SEVENTEEN POTENZA	IDEALE MONTESCAGLIOSO	<u>POSTICIPO</u>

CAMPIONATO: **UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALE**

DATA	GIORNATA			
16/12/25	4/A	A.S.D. MONTEPELOSO	BERNALDA FUTSAL	3 - 9
		AMA MATERA 2019	POLICORO ACADEMY FUTSAL	4 - 7
		COMPENS. SPORT PISTICCI	CITTA POTENZA CALCIO A 5	4 - 3

CAMPIONATO: **UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALE**

DATA	GIORNATA			
14/12/25	2/A	POLICORO ACADEMY FUTSAL	COMPENS. SPORT PISTICCI	2 - 6
15/12/25	2/A	ESSEDI MASCHITO	FOOTBALL TRICARICO	5 - 2
		GORGOLIONE	BERNALDA FUTSAL	3 - 2

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dal sostituto Giudice Sportivo avv. Vincenzo Margiotta, nella seduta del **19/12/2025**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER – 19**GARE DEL 15/12/2025**• **SOCIETA'****GARA POLICORO CALCIO & ACADEMY - ACS 09**

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato dagli atti ufficiali che la Società **POLICORO CALCIO & ACADEMY** iniziava la gara con 8 (otto) calciatori e in seguito ad un infortunio di due di essi, rimaneva in 6 (sei).

Atteso, pertanto, che il D.G., impossibilitato a far proseguire la gara in quanto la Società **POLICORO CALCIO & ACADEMY** non aveva in campo il minimo di calciatori previsto dall'art.73 delle NOIF, la sospendeva definitivamente al minuto 45 del primo tempo sul risultato di 1-5;

P.Q.M. DELIBERA

- **di assegnare gara persa alla Società POLICORO CALCIO & ACADEMY con il risultato conseguito sul campo in quanto più favorevole: POLICORO CALCIO & ACADEMY - ACS 09 1-5;**
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

• **DIRIGENTI****AMMONIZIONE (II INFR)**

VACCARO RUBEN

(AVIGLIANO CALCIO PZ)

• **ALLENATORI**

AMMONIZIONE (II INFR)

GALASSO SAMUELE

(AVIGLIANO CALCIO PZ)

AMMONIZIONE (I INFR)

LAURIA GIUSEPPE

(MOLITERNO)

PAPPACENA LUCA

(VIRIBUS POTENZA 1999)

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RINALDI PAOLO

(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)

Al termine della gara, rivolgeva frasi offensive, ingiuriose e minacciose al DG che reiterava nei pressi degli spogliatoi tirando un calcio alla porta per aprirla e, una volta aperta, tirava un calcio ad una sedia proferendo al contempo numerose bestemmie.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BENEVENTO SIMONE PASQUALE

(A.S.D. VIRTUS GENZANO)

Non condividendo una decisione del DG gli rivolgeva offese, ritardando la ripresa del gioco.

SANTORO GIUSEPPE

(BALVANO)

Rivolgeva al DG un gesto volgare, deridendolo con atteggiamenti provocatori.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VENDOLA GIACOMO

(A.S.D. VIRTUS GENZANO)

MANCUSO DONATO

(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)

GARRAMONE ALESSANDRO

(POLISPORTIVA TITO)

DE MAIO IACOPO

(VIGGIANO)

MARINO NICOLO

(VIGGIANO)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARLUCCI ROCCO

(AVIGLIANO CALCIO PZ)

CARBONE ROCCO

(BRIENZA CALCIO)

DE MAIO IACOPO

(VIGGIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GAZZANEI JOSEPH

(A.S.D. VIRTUS GENZANO)

TETA CARMINE

(BALVANO)

TOCE SALVATORE

(CORLETO PERTICARA)

LATORRACA GIUSEPPE

(MOLITERNO)

BISACCIA NICOLA

(VIRIBUS POTENZA 1999)

AMMONIZIONE (II INFR)

ARALLA ANDREA

(FRANCO SELVAGGI)

DANDREA ALEKSANDR

(MOLITERNO)

SILEO GABRIELE

(POLISPORTIVA BARAGIANO)

MARINO NICOLO

(VIGGIANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPUANO RAFFAELE

(A.S.D. VIRTUS GENZANO)

MANNIELLO MICHELE

(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)

ROMANIELLO FRANCESCO	(AVIGLIANO CALCIO PZ)
DI CARLO LUIGI	(BALVANO)
MONTANO ANTONIO	(CORLETO PERTICARA)
DERCOLE RICCARDO	(IDEALE MONTESCAGLIOSO)
BUONCORE CHRISTIAN	(INVICTA MATERA)
BAYO ALYBADRA	(MARMO PLATANO)
IOVINE ANDREA	(VIGGIANO)
CARPELLI LUCIANO	(VIRIBUS POTENZA 1999)
FINAMORE STEFANO	(VIRIBUS POTENZA 1999)
LAVIANO GAETANO	(VIRIBUS POTENZA 1999)

GARA DEL 16/12/2025

GARA COMPENSORIO BRADANICO - TRICARICO POZZO DI SICAR

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato dagli atti ufficiali che la Società **COMPENSORIO BRADANICO** iniziava la gara con 7 (sette) calciatori e in seguito ad un infortunio di uno di essi, rimaneva in 6 (sei).

Atteso, pertanto, che il D.G., impossibilitato a far proseguire la gara in quanto la Società **COMPENSORIO BRADANICO** non aveva in campo il minimo di calciatori previsto dall'art.73 delle NOIF, la sospendeva definitivamente al minuto 1 del primo tempo sul risultato di 0-0;

P.Q.M. DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società COMPENSORIO BRADANICO con il seguente risultato: COMPENSORIO BRADANICO - TRICARICO POZZO DI SICAR 0-3;

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARA LAGONEGRO 1929 - MARSICOVETERE

Il Giudice sportivo;

Premesso che l'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato dall'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Verificato presso l'Ufficio Tesseramenti del CR Basilicata che il calciatore **TIRA Davide**, nato il 22.07.2007, veniva effettivamente utilizzato in gara dalla Società **LAGONEGRO 1929**, pur essendo stato svincolato in data 15.12.2025 e, quindi, antecedentemente alla data di svolgimento della gara in oggetto;

Atteso quindi, che il calciatore prendeva parte alla gara in violazione all'articolo 10 comma 6 lettera a) del C.G.S.;

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla società LAGONEGRO 1929 con il punteggio conseguito sul campo in quanto più favorevole: LAGONEGRO 1929 - MARSICOVETERE 2-7;

- di squalificare per una gara effettiva il calciatore TIRA Davide nato il 22.07.2007, provvedimento da scontare al primo tesseramento utile;

- di inibire fino al 09.01.2026 PICARDI BIASE MICHELE, in quanto espulso dal campo al 1' del secondo tempo, per comportamento non appropriato utilizzando strumenti di comunicazione non autorizzati, e in quanto Dirigente Accompagnatore della Società LAGONEGRO 1929, riportato in distinta in riferimento all'impiego di un calciatore non avente titolo a prendere parte alla gara;

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARA MIGLIONICO CALCIO - A.S.D. LYKOS

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato dagli atti ufficiali che la Società **MIGLIONICO CALCIO** iniziava la gara con 7 (sette) calciatori e in seguito ad un infortunio di uno di essi, rimaneva in 6 (sei).

Atteso, pertanto, che il D.G., impossibilitato a far proseguire la gara in quanto la Società **MIGLIONICO CALCIO** non aveva in campo il minimo di calciatori previsto dall'art.73 delle NOIF, la sospendeva definitivamente al minuto 1 del primo tempo sul risultato finale di 0-0;

P.Q.M. DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società MIGLIONICO CALCIO con il seguente risultato: MIGLIONICO CALCIO - A.S.D. LYKOS 0-3;

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (II INFR)

TIRA DAVIDE

(LAGONEGRO 1929)

AMMONIZIONE (I INFR)

RENNE RICCARDO

(LAGONEGRO 1929)

LA TORRE DAVIDE

(MARSICOVETERE)

GARA DEL 17/12/2025

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

DELLORUSSO FRANCESCO PIO

(ATLETICO MONTALBANO)

GIANNASIO LUIGI

(SANTARCANGIOLESE)

GARA DEL CAMPIONATO UNDER 17 – ALLIEVI

GARA DEL 17/12/2025

NESSUN PROVVEDIMENTO

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 – FEMMINILE

GARA DEL 13/12/2025

NESSUN PROVVEDIMENTO

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI – CALCIO A/5

GARE DEL 16/12/2025

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

FALHI MOUHAMED AMIN

(A.S.D. MONTEPELOSO)

PAPANGELO GIAMBATTISTA

(A.S.D. MONTEPELOSO)

CAPOZZA GABRIELE
SUMMA GIANLUCA
COLELLA LORENZO

(CITTA POTENZA CALCIO A 5)
(CITTA POTENZA CALCIO A 5)
(POLICORO ACADEMY FUTSAL)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALI – CALCIO A/5

GARE DEL 14/12/2025

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (II INFR)

GIORDANO VINCENZO MARIA

(COMPENS. SPORT PISTICCI)

AMMONIZIONE (I INFR)

QUINTO FRANCESCO PIO

(COMPENS. SPORT PISTICCI)

6. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE

6.1 RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. LAGONEGRO 1929 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATE SUL C.U. N° 57 DEL 03/12/2025

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **19/12/2025** ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo proposto dalla Società **A.S.D. LAGONEGRO 1929** avverso le decisioni del **Giudice Sportivo** pubblicate sul **C.U. n° 57** del **03/12/2025**, consistenti nella **squalifica per tre gare effettive** inflitta ai **calciatori Castro Zapata Marcolino Nahue, Dell'Aquila Pasquale e Farise Felipe Santiago** in quanto: *In occasione dell'espulsione comminata al capitano della squadra, reagivano in modo veemente e aggressivo proferendo espressioni gravemente ingiuriose e intimidatorie, tentando il contatto fisico. Tale contatto non avveniva esclusivamente grazie alla prontezza nel retrocedere di alcuni metri da parte del DG, al fine di evitare conseguenze più gravi e preservare la sua incolumità. Successivamente, anche dopo l'adozione formale del provvedimento disciplinare a loro carico, continuavano a manifestare un comportamento aggressivo, reiterando sia le espressioni ingiuriose sia il tentativo di avvicinamento al DG, persistendo in un atteggiamento di conflittualità e mancato autocontrollo; nonché nella squalifica per tre gare effettive inflitta all'Allenatore De Marco Daniele, in quanto: Al termine della gara non condividendo l'operato della terna arbitrale e in particolare del DG, proferiva con tono di voce alto frasi ingiuriose e minacciose; ulteriori espressioni offensive venivano rivolte anche nei confronti del Commissario Straordinario AIA di Basilicata e degli esponenti della FIGC LND CR Basilicata. Detto atteggiamento persisteva davanti agli spogliatoi, fino a quando il gruppo squadra non abbandonava definitivamente l'impianto sportivo. Inoltre, al momento del ritiro dei documenti e del modello di fine gara da parte del dirigente accompagnatore, l'allenatore gli intimava di non sottoscriverlo;*

Verificato, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, nei termini di cui all'**art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.**;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata, all'udienza del **15 DICEMBRE 2025**, ai sensi dell'**art. 77 comma 4 C.G.S.**, la Società reclamante **A.S.D. LAGONEGRO 1929**;

Procedutosi, ex **art. 50, commi 4 e 8, C.G.S.**, all'audizione del **D.G.**, sig. **Cristian Maletesta**, collegato in videoconferenza, assistito, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A.**, sig. **Francesco Manzi**, presente in aula;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro e dai suoi Assistenti in sede di audizione) i quali - ex **art. 61, comma 1, C.G.S.** - hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Accertato come il reclamante **Sodalizio** abbia chiesto, mediante il proposto ricorso, **in via principale: l'annullamento delle decisioni impugnate e, in via gradatamente subordinata: la riforma delle stesse con relativa riduzione delle sanzioni comminate**;

Rilevato come, a sostegno del proprio reclamo, la **Società A.S.D. LAGONEGRO 1929**, abbia fatto rilevare che, per quanto riguarda il calciatore **Dell'Aquila**, questi si fosse avvicinato al **D.G.** al solo scopo di chiedere spiegazioni circa il motivo per cui non gli veniva accordato il permesso di rientrare in campo dopo aver subito un infortunio di gioco e dal quale si era appena ripreso. Per ciò che concerne, invece, la posizione del calciatore **Farise**, la **ricorrente** faceva rilevare come questi si fosse rivolto all'**Arbitro** solamente per chiedere chiarimenti circa l'avvenuta espulsione del **Capitano** della propria squadra; mentre, con riferimento alla condotta del calciatore **Castro**, veniva riferito come questi non avesse proferito alcuna frase ingiuriosa o minacciosa (anche perché non parla italiano) e fosse stato espulso per il solo fatto di trovarsi in prossimità del capannello che si era venuto a creare intorno al **Direttore di Gara**;

Osservato nondimeno che, il **reclamante Sodalizio**, faceva rilevare come i calciatori coinvolti nella vicenda avessero sempre tenuto un comportamento corretto e rispettoso nonché l'assenza di recidiva in capo agli stessi, evidenziando come, la ridetta compagine, fino alla gara relativa ai fatti evocati nel reclamo, fosse prima nella classifica della Coppa Disciplina (avendo riportato solo 2,50 punti di penalità) e non avesse mai subito espulsioni fino a quel momento;

Osservato ancora come, per quanto riguarda la posizione dell'**Allenatore Daniele De Marco**, il **ricorrente Sodalizio** negava che lo stesso avesse pronunciato le frasi ingiuriose e/o minacciose riportate a referto o che avesse rivolto imprecazioni contro il Commissario Straordinario dell'AIA di Basilicata nonché contro gli esponenti della LND C.R. Basilicata, ma, veniva specificato, come questi si fosse solamente limitato a contestare, con tono non alterato, le decisioni del **D.G.** esprimendo il proprio dissenso attraverso espressioni del tipo: "non ci hai capito niente, hai perso la testa, hai rovinato la partita";

Valutato ulteriormente come, la **Società A.S.D. LAGONEGRO 1929**, abbia fatto rilevare che, il ridetto **Allenatore** - da sempre contraddistintosi per lealtà e correttezza - oltre a non aver mai assunto alcun atteggiamento minaccioso e offensivo, non avesse mai istigato il proprio **Dirigente** a non sottoscrivere il modello di fine gara da consegnare al **D.G.**;

Considerato, in ulteriore analisi, come l'escussione del **Direttore di Gara** abbia chiarito solo in parte le questioni sollevate dalla **Società** reclamante ed emerse, con maggiore evidenza, in sede dibattimentale, soprattutto con riferimento alla posizione dei tre **calciatori** squalificati, dal momento che, **le motivazioni riguardanti il provvedimento di espulsione a ciascuno di essi comminato recano la stessa identica dicitura, riportata a referto con un semplice copia/incolla, replicato in modo meccanico e senza alcuna diversa precisazione idonea a delineare, in modo puntuale e specifico, la condotta illecita a ciascuno di essi attribuita;**

Valutato, inoltre come, in sede di audizione, il **D.G.**, a cui veniva fatta rilevare tale anomalia, dallo stesso ammessa, abbia asserito come tutti e tre i **calciatori** del **Lagonegro**, ossia il **n. 11 (Dell'Aquila)**, il **n. 4 (Castro)** e il **n. 6 (Farise)**, si fossero avvicinati alla sua persona con atteggiamento irriguardoso ma che, ad ogni modo, solo il **n. 11 (Dell'Aquila)** e il **n. 4 (Castro)** avessero proferito al suo indirizzo frasi ingiuriose, mentre, per quanto riguarda il **n. 6 (Farise)**, pur confermando l'atteggiamento intimidatorio da questi tenuto nei suoi confronti, non ricordava con precisione le frasi da questi enunciate, in quanto, non espresse in italiano;

Considerato, in linea di principio, come le dichiarazioni rese dal **D.G.**, costituendo *prova privilegiata - ex art. 61, comma 1, C.G.S.* - circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento della gara, sarebbero contestabili solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza (*cf. Corte Federale d'Appello, Sez. IV, C.U. n. 7/CFA, 15 ottobre 2019*);

Rilevato che, sulla base di consolidata **Giurisprudenza Federale**, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara viene attribuito valore di piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati, secondo quanto stabilito dall'*art. 61, comma 1, C.G.S.* Per cui, il valore probatorio privilegiato, riconosciuto dall'ordinamento sportivo al referto arbitrale, attiene all'accertamento di un fatto concreto, in relazione ad un'astratta pretesa punitiva; si tratta, come più volte chiarito, di accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se esso sia riferibile all'incoltato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio ed in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare (*C.S.A., Sez. Unite., 17 febbraio 2020 n. 51*). Orbene, non può darsi prova privilegiata di fatti e comportamenti illeciti, quando gli stessi non siano puntualmente descritti nel referto, come nella fattispecie qui controversa. Gli ufficiali di gara non possono limitarsi a verbalizzare, in termini generici, l'utilizzo di espressioni ingiuriose da parte di tesserati. Dal referto devono desumersi, con sufficiente dettaglio, l'identità degli autori e le concrete modalità delle condotte illecite (*cf.*, da ultimo, *C.S.A., sez. III, 25 gennaio 2024 n. 124*). D'altronde, soltanto in relazione ad una contestazione puntuale e specifica può esplicarsi, con pienezza ed effettività, il diritto di difesa dei tesserati dinanzi agli organi di giustizia sportiva (*cf. CSA, III SEZ., Decisione 0160/CSA/2023-2024 del 29/02/2024*);

Atteso come, nel caso di specie, l'esame incrociato del rapporto di gara e delle dichiarazioni rese dal **D.G.** in sede dibattimentale non abbia fornito un quadro univoco circa i fatti contestati, ma abbia offerto una ricostruzione piuttosto confusa della vicenda e non priva di discrasie, facendo se non altro emergere, attraverso un'interpretazione sostanzialmente deduttiva, come la condotta ai sopra citati **calciatori** ascritta possa essere classificata nel complesso irriguardosa, ma, ad ogni modo, priva di elementi specifici tali da poter consentire, a questo **Collegio**, di confermare la sanzione nella misura così come

dal **G.S.** applicata e già comunque, dallo stesso, quantificata al di sotto del minimo edittale di quattro giornate previsto dall'**art. 36, comma 1, lettera a) C.G.S.**;

Rilevato di converso, come, per quanto riguarda la posizione dell'**Allenatore**, sig. **De Marco Daniele**, l'**Arbitro** abbia confermato, in modo categorico, quanto da lui riportato a referto e sottoscritto anche dai suoi **Assistenti**, ribadendo le espressioni ingiuriose proferite e gli atteggiamenti offensivi ed intimidatori da questi posti in essere;

Ritenuto pertanto, come, per quanto riguarda la sanzione inflitta al ridetto **Allenatore**, la richiesta di annullamento o di riduzione, avanzata dalla **Società ricorrente**, non possa trovare accoglimento, dal momento che, la condotta allo stesso ascrivibile, può sicuramente considerarsi come irriguardosa nei confronti del **D.G.**, considerato per di più che, sulla base di consolidata giurisprudenza sportiva, il ruolo di **Allenatore**, sotto il profilo soggettivo, richiede un obbligo di lealtà e correttezza ben più stringente di quello a cui è tenuto il semplice calciatore, essendo, quello ricoperto dai tecnici, un ruolo di guida che impone, a questi ultimi, di dare l'esempio ai propri calciatori e sostenitori e, perciò, di mantenere la calma, specie in situazioni di particolare tensione legate ad episodi di gioco (cfr. **Corte Sportiva d'Appello, Sez. III, decisione del 23 marzo 2020**);

Ritenuto, in ultima analisi ed alla luce di quanto esposto, come questo **Collegio** possa procedere ad una mitigazione della sanzione irrogata nei confronti dei calciatori **Castro, Dell'Aquila e Farise**, ma non anche alla riduzione di quella comminata nei confronti del sig. **Daniele De Marco**, considerato il suo ruolo di **Allenatore**, nei cui confronti il **G.S.** ha irrogato una sanzione che va già al di sotto del minimo edittale di quattro giornate previsto dall'**art. 36, comma 1, lettera a) C.G.S.**

P.Q.M.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del reclamo proposto della **Società A.S.D. LAGONEGRO 1929** ed in parziale riforma delle decisioni del **Giudice Sportivo**, pubblicate sul **C.U. n. 57 del 03/12/2025**, così delibera:

- Conferma la decisione del **G.S.** circa la squalifica per 3 (tre) gare effettive inflitta all'**Allenatore**, sig. **DE MARCO DANIELE**;
- Riduce a numero 2 (due) gare effettive la squalifica inflitta dal **G.S.** ai calciatori **CASTRO ZAPATA MARCOLINO NAHUE, DELL'AQUILA PASQUALE e FARISE FELIPE SANTIAGO**;
- Dispone restituirsi la tassa reclamo;
- Manda alle Segreterie di **C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 19/12/2025

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)